



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 49 del 2 agosto 1996

Indice

- Fonti normative	pag. 3
Art. 1 - Ambito di intervento	pag. 4
Art. 2 – Associazioni locali, gruppi e comitati	pag. 4
Art. 3 – Albo delle associazioni	pag. 4
Art. 4 – Forum delle associazioni	pag. 5
Art. 5 – Contributi ordinari	pag. 5
Art. 6 – Iniziative patrocinate dal comune	pag. 6
Art. 7 – Contributi straordinari	pag. 6
Art. 8 – Contributi ad enti ed organismi scolastici	pag. 7
Art. 9 – Contributi ad enti ed organismi nel settore sociale	pag. 7
Art. 10 – Contributi nell’ambito dell’erogazione dei servizi sociali del comune	pag. 7
Art. 11 - Contributi per assicurare ai cittadini i servizi di acquedotto, fognatura, metanodotto o altri servizi di pubblica utilità	pag. 7
art. 12 – Comunicazione ai capigruppo	pag. 8

Fonti normative:

Art.12 Legge 241/1990

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”.

Art. 35 Statuto Comune di Breganze¹

“1. Il Comune valorizza e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, in particolare mediante:

a) concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti elaborati dalle stesse;

b) concessione in uso di locali o terreni di proprietà del comune previe apposite convenzioni;

c) accesso regolamentato a strutture mezzi e servizi in disponibilità del comune

tali interventi sono volti a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità.

2. Gli organismi di cui sopra, per poter fruire del sostegno del comune debbono essere iscritti all'albo delle associazioni del Comune di Breganze, e farne richiesta, presentando nelle forme regolamentari la domanda, nonché i bilanci preventivo e consuntivo.

3. E' istituito l'albo delle associazioni del COMUNE di BREGANZE, cui possono accedere le associazioni, i movimenti, le organizzazioni di volontariato, i comitati, i gruppi, ad eccezione dei partiti, presenti sul territorio comunale, che ne facciano richiesta, che presentino statuto ed atto costitutivo, che garantiscano la libertà di adesione e di recesso dei soci e la possibilità agli stessi di accedere alle cariche sociali; l'albo è aggiornato annualmente secondo i criteri di cui al presente comma.

4. L'amministrazione s'impegna a riconoscere, nelle forme regolamentari, il forum dell'associazionismo, promosso dalle associazioni di cui sopra, al quale saranno sottoposte a titolo consultivo le tematiche di loro interesse.

¹ (dal 2002 vedi art. 30 dello Statuto)

Art. 1 - AMBITO DI INTERVENTO

1. Il Comune di Breganze ai sensi dell'art.12 della Legge 241/90, concede contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché vantaggi economici nei seguenti ambiti:

- a) contributi ad associazioni, gruppi, movimenti comitati organizzazioni di volontariato così suddivisi:
 - contributi ordinari;
 - iniziative patrocinate dal comune;
 - contributi straordinari;
- b) contributi ad enti ed organismi scolastici pubblici e privati;
- c) contributi ad enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, assistenziali e sanitari;
- d) contributi di carattere individuale nell'ambito dell'erogazione dei servizi sociali del comune;
- e) Contributi per assicurare ai cittadini i servizi di Acquedotto, fognatura, metanodotto o altri servizi di pubblica utilità;

2. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinate dagli articoli successivi.

Art. 2 - ASSOCIAZIONI LOCALI, GRUPPI E COMITATI

1. Il comune sostiene le associazioni, i comitati, i gruppi che senza scopo di lucro operano nel territorio comunale, nei settori: culturale, educativo, ricreativo, sportivo, della protezione civile, del volontariato sociale ed internazionale, economico/sindacale e d'arma disponendo la erogazione di provvidenze economiche in loro favore finalizzate alla realizzazione di progetti elaborati dagli stessi organismi in ambito comunale.

Art. 3 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Gli organismi di cui all'art. 2 per poter fruire del sostegno economico del comune debbono essere iscritti all'Albo delle Associazioni.

2. L'Albo delle Associazioni del comune di Breganze, costituito ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, viene aggiornato annualmente dalla Giunta comunale sulla base delle richieste di iscrizione o di modifica di precedenti iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. all'atto dell'iscrizione all'Albo le associazioni debbono produrre la domanda ed allegare la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) dichiarazione sulla libertà di adesione e di recesso dei soci e sulla possibilità data agli stessi di accedere alle cariche sociali;

4. Le modifiche delle informazioni e dei dati contenuti nell'albo delle associazioni debbono essere fornite tempestivamente, all'amministrazione comunale, a cura dei rappresentanti/responsabili delle associazioni stesse.

Art. 4 – FORUM DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito il Forum dell'associazionismo quale organismo di rappresentanza generale delle Associazioni breganzesi, al quale saranno sottoposte, a titolo consultivo, le tematiche di interesse associativo.

2. possono partecipare alle riunioni i Presidenti/rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni iscritte all'albo comunale.

3. Il Forum è convocato e presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato, e può essere convocato altresì su richiesta di almeno un terzo delle Associazioni iscritte all'albo.

4. il Forum dell'Associazionismo può essere convocato anche per aree omogenee di attività associative (Es.: attività sportiva, culturale, sociale, combattentistica, economica ecc.) in tal caso saranno convocate esclusivamente le associazioni interessate all'area di riferimento.

Art. 5 - CONTRIBUTI ORDINARI

1. Le associazioni che intendano avvalersi di contributi finanziari ORDINARI da parte del comune debbono:

a) essere iscritte all'albo comunale delle associazioni;

b) presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno per il successivo;

c) dichiarare l'intenzione di presentare o meno richiesta di erogazione di contributi ad altri enti pubblici;

d) allegare alla domanda il programma delle attività per le quali si chiede l'erogazione del contributo comunale;

e) allegare alla domanda il bilancio consuntivo ultimo approvato ed una relazione sull'attività svolta;

f) allegare alla domanda il bilancio preventivo per l'esercizio sociale di cui si chiede il contributo.

2. I contributi ordinari annuali costituiscono riconoscimento della attività svolta e sono determinati nella misura massima del disavanzo dell'associazione risultante dal conto consuntivo ultimo approvato.

3. I fondi del bilancio per i contributi di cui al presente articolo non possono superare annualmente la misura del 1,5% delle spese correnti.

4. Da tale percentuale sono esclusi i fondi erogati in base a convenzioni e per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle singole convenzioni in essere.

5. L'erogazione dei contributi aver` entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio preventivo del comune.

Art. 6 - INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE

1. Il Comune pur patrocinare le manifestazioni e le iniziative che rivestono particolare rilievo ed importanza nel panorama associativo del Comune di Breganze ed eroga agli enti organizzatori contributi specifici sino alla copertura di ogni spesa prevista.

2. I fondi di bilancio per i contributi di cui al presente articolo non possono superare annualmente la misura dello 0,5% delle spese correnti.

3. L'amministrazione pur inoltre contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, stampati ed altro materiale tipografico a proprie spese.

Art. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. In caso di necessità o di eventi non programmabili e compatibilmente con le disponibilità di bilancio il comune pur erogare alle associazioni contributi STRAORDINARI una tantum quando ricorrano le condizioni ed a sostegno della continuità della associazione richiedente.

2. Le associazioni che intendano avvalersi di contributi finanziari straordinari da parte del comune debbono:

a) essere iscritte all'albo comunale delle associazioni;

b) presentare tempestiva domanda di contributo straordinario;

c) dichiarare l'intenzione di presentare o meno richiesta di erogazione di contributi ad altri enti pubblici

d) allegare alla domanda il MOTIVO per il quale si chiede l'erogazione del contributo straordinario.

Art. 8 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI SCOLASTICI

1. Al fine di agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio il comune di Breganze nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge eroga ad enti ed organismi scolastici dei contributi economici annuali.

2. Gli enti individuati ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Direzione Didattica Scuola Elementare;
- Consiglio di Circolo Scuola Elementare;
- Scuola Media statale "ten.G. Laverda";
- I.P.S.I.A. "A.Scotton"
- I.P.A.B. "Scuola Materna G.Fioravanzo";
- Comitati dei Genitori istituiti ai sensi DPR 416/74.

Art. 9 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI NEL SETTORE SOCIALE

1. Nel settore dei servizi sociali, assistenziali e sanitari al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento dei servizi stessi nel territorio a beneficio del livello di qualità del servizio erogato agli utenti il comune pur erogare contributi annuali a sostegno dell'attività degli enti ed organismi presenti sul territorio comunale e specificamente individuati nei seguenti:

- I.P.A.B. "Pio Istituto Brogliati Contro";
- Casa Di Riposo "Villa S.Angela";
- Ca' Delle Ore Cooperativa Sociale s.r.l.;
- Comunità educativa "Villa Savardo".

Art. 10 - CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

1. I contributi di carattere individuale erogati nell'ambito dei servizi sociali del comune sono disciplinati da apposito regolamento per l'erogazione dei servizi sociali a cui si rinvia per le specifiche disposizioni previste.

Art. 11 - CONTRIBUTI PER ASSICURARE AI CITTADINI I SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, METANODOTTO O ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Possono inoltre essere erogati a singoli cittadini contributi che non eccedono il 50% della spesa necessaria per:

- asfaltatura strade;
- estensione della rete dell'acquedotto;
- estensione della rete del metanodotto;
- estensione della rete fognaria

relativamente ad abitazioni o nuclei decentrati e periferici a fine di assicurare i vari servizi di pubblica utilità`.

2. Le reti, una volta concesso il contributo, entrano a far parte del demanio del Comune, al quale spetteranno, comunque, i contributi di allacciamento di altri eventuali futuri utenti.
3. Nessun contributo potrà essere erogato per allacciamento alle reti principali.
4. Gli interessati devono presentare regolare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. La Giunta eroga il contributo a seguito presentazione di regolare fattura.

Art.12 - COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

1. Le deliberazioni della Giunta Municipale relative alle concessioni e alla liquidazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati, devono essere comunicate ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (Art: 45 comma 3 della Legge 142/1990).
2. Al presente regolamento verrà data adeguata pubblicizzazione per consentire a tutti gli interessati di presentare nei termini eventuali richieste di intervento.-